



STATUTO

Art. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita l'Associazione Culturale di Promozione Sociale, ai sensi della legge n. 383/2000, denominata *Università per Adulti e Terza Età "Ivana Torretta" di Nerviano*, anche in forma abbreviata *Uni - A.T.E.Ne.O. Ivana Torretta*, con sede in Nerviano, via Fratelli Bandiera n. 40, che in seguito sarà denominata l'Associazione.

L'Associazione è apartitica, apolitica, aconfessionale, non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 2.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate in altre località. Queste sedi dovranno avere un proprio regolamento e dovranno provvedere alla propria organizzazione e finanziamento.

Art. 2 – SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione ha lo scopo di ampliare gli interessi culturali degli associati e promuovere una partecipazione attiva alla vita sociale con corsi regolari di lezioni, conferenze e seminari, visite guidate a musei e gallerie d'arte, visite culturali e altre iniziative artistiche e ambientali.

Per lo svolgimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Per grandi manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali dell'Associazione la stessa potrà, per quell'evento, avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate. Potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità e su decisione del Consiglio Direttivo, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 3 – RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

1. contributi degli aderenti e di privati
2. contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche o di Organismi internazionali
3. donazioni e lasciti testamentari
4. entrate patrimoniali
5. entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o a terzi o da iniziative promozionali
6. beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare.

Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non soggetti a rivalutazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. E' fatto obbligo reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali riportate nell' Art. 2.

I fondi sono depositati presso Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Tesoriere.

Art. 4 – BILANCIO

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.



Art. 5 – SOCI

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali e di maggiore età, ne condividano lo spirito e gli ideali. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri.

Art. 6 – CRITERI DI AMMISSIONE E ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo. Le eventuali reiezioni devono essere motivate.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

Il personale operativo e i docenti dell'Associazione sono considerati soci a tutti gli effetti, pur essendo esonerati dal pagamento della quota associativa.

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno 2 mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari. Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa all'iscrizione di uno dei corsi dell'Anno Accademico.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 7 – DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci sono obbligati:

1. ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
2. a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
3. a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
4. a svolgere le attività precedentemente concordate.

Tutti i soci, se in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto:

1. a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;
2. a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
3. ad accedere alle cariche associative;
4. a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia.

Art. 8 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei Soci
2. il Consiglio Direttivo
3. il Presidente
4. il Collegio dei Revisori
5. il Collegio dei Proibiviri

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione dell'elettorato attivo e passivo.



I membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 9 – ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione. Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di una delega. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisano l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'Associazione ed in particolare:

1. approva il bilancio consuntivo e preventivo;
2. elegge i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e Collegio dei Probiviri;
3. delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
4. delibera l'esclusione dei soci;
5. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e dello scioglimento dell'Associazione.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente/i o, in loro assenza, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi ai soci almeno quindici giorni di calendario prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima della prima e della eventuale seconda convocazione o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano, di persona o per delega, tutti i soci.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata da almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. La seconda convocazione può avere luogo nello stesso giorno della prima.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto per i quali è necessario il voto favorevole della metà più uno dei soci e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario Generale.

Le cariche sociali sono tutte a titolo gratuito, salvo eventuali rimborsi spese preventivamente stabiliti per spese sostenute nell'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali dell'Associazione.

Art. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a tredici, nominati dall'Assemblea dei soci tra i soci medesimi.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare dette modalità il Consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, uno o più Vice-Presidenti, un Segretario Generale e un Tesoriere.



Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

1. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
2. predisporre il bilancio preventivo e consultivo;
3. nominare il Presidente, uno o più Vice-Presidenti, il Segretario Generale e il Tesoriere;
4. deliberare sulle domande di nuove adesioni;
5. provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale
6. nominare, all'occorrenza, il Comitato Scientifico e Didattico e il suo Direttore; il suo mandato scade con quello degli altri componenti il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza da uno dei Vice-Presidenti o, in loro assenza, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni tre mesi o ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno quando la metà più uno dei consiglieri ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno cinque giorni dalla data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo decadono qualora siano assenti ingiustificati per almeno tre volte consecutive.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 11 – IL PRESIDENTE

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei Soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o ai Vice-Presidenti o, in loro assenza, al membro del Consiglio più anziano di età.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

Art. 12 – SEGRETARIO GENERALE E TESORIERE

Il Segretario Generale ha il compito di seguire l'attività burocratica dell'Associazione, di verbalizzare le decisioni degli organi collegiali e di curare la tenuta dei libri dell'Associazione e di quelli prescritti per legge.

Il Tesoriere ha il compito di seguire l'attività amministrativa dell'Associazione. Provvede all'amministrazione delle quote associative, impiega i fondi dell'Associazione secondo le decisioni del Consiglio e predispose il bilancio che il Consiglio sottoporrà all'Assemblea.

Art. 13 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da uno a tre componenti effettivi e da uno o due supplenti. I membri sono nominati dall'Assemblea dei soci tra i soci stessi. Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell'Associazione o di singoli soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli soci e dagli Organi dell'Associazione, proponendo i provvedimenti del caso al Consiglio Direttivo o all'Assemblea.

Il Collegio inoltre svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra organi dell'Associazione, se concordemente richiesto dalle parti.



Art. 14 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da uno a tre componenti effettivi e da uno o due supplenti. I membri sono nominati dall'Assemblea dei soci anche fra i non soci. Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l'Amministrazione dell'Associazione e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 15 – SCIoglimento

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione devolve il suo patrimonio ad altre Associazioni di Promozione Sociale con finalità identiche o analoghe o comunque per fini di utilità sociale.

Art. 16 – RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

Art. 17 – REGOLAMENTO

Per disciplinare più compiutamente la vita dell'Associazione, essa potrà munirsi di un proprio Regolamento.